



Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE, A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER IL LAVORO, NELLE MORE DEL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni", art. 1 ed in particolare i commi 44, 85, 86 e 89;

VISTA la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare l'art. 52 "Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro", l'art. 53 "Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro" e l'art. 54 "Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 15;

VISTO l'Atto del Presidente n.72 del 31/05/2018 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'agenzia regionale per il lavoro e la Provincia di Ravenna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale effettuato ai sensi della L.R.13/15 e della l.n.205 del 27/12/2017";

DATO ATTO che la convenzione di cui al punto precedente, allegata all'Atto sopra citato, disciplina i rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e la Provincia di Ravenna in merito alla proprietà dei beni mobili e strumentali connessi alle funzioni svolte e al personale impiegato, all'utilizzo dei beni immobili di proprietà o nella disponibilità della Provincia ove hanno sede gli uffici dell'Agenzia, nonché dei beni mobili e strumentali di proprietà provinciale la cui disponibilità da parte dell'Agenzia è ritenuta indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di politiche attive per il lavoro;

CONSIDERATO che la convenzione di cui al punto precedente, scaduta il 31/12/2019, è stata rinnovata fino al 31/12/2021 con Atto del Presidente n. 5 del 20/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione della proroga della convenzione fra la regione Emilia Romagna, l’Agenzia Regionale per il Lavoro e la Provincia di Ravenna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale effettuato ai sensi della L.R. 13/15 e della L.n.205 del 27/12/2017”;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 19/07/2021 che approva “Schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 7/8/1990, n. 241, finalizzato a dotare il Centro per l’Impiego/Ufficio di collocamento mirato di Ravenna di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.”, mediante il quale le parti si impegnano a dotare il Centro per l’impiego/Ufficio del collocamento mirato di Ravenna di una nuova sede presso l’edificio di proprietà provinciale situato in via di Roma, angolo via Venezia, denominato ex caserma “Ragni”;

CONSIDERATO CHE:

il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto anche dal “Nuovo Patto per il lavoro e per il clima” sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio, tra i quali la Città metropolitana di Bologna e le otto Province del territorio regionale;

nelle more del potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., in particolare in attesa che le nuove sedi vengano ultimate, occorre garantire continuità ai servizi pubblici per il lavoro, attraverso modalità organizzative condivise volte a garantire la continuità dei servizi e delle forniture strumentali al funzionamento di tali uffici.

VISTO lo schema di Accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1), tra l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna, finalizzato a definire e regolare la gestione transitoria degli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e dell’ufficio di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, per la durata di dodici mesi a decorrere dall’1/1/2022, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii”.

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal citato schema di Accordo, l’Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare alla Provincia i costi diretti e indiretti da questa sostenuti per i contratti di servizi e forniture strumentali al funzionamento delle sedi dei CPI e dell’ufficio CM del territorio provinciale.

RICHIAMATO, con particolare riguardo alle modalità di rimborso, l’articolo 3 del medesimo schema di Accordo, ai sensi del quale:

- l’Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare alla Provincia gli oneri da questa sostenuti, in relazione alle obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 2 e previa produzione di un elenco completo delle spese sostenute per l’esercizio di competenza, secondo il modello di cui all’Allegato A. La documentazione amministrativa contabile giuridicamente vincolante, attestante la spesa rappresentata nell’apposito elenco trasmesso all’Agenzia, è custodita dalla Provincia presso i propri uffici. L’Agenzia si riserva di richiederne copia per eventuali riscontri.
- l’Agenzia riconoscerà, altresì, un rimborso aggiuntivo, a copertura degli oneri indiretti di gestione sostenuti per conto della medesima, pari al 10% degli oneri complessivamente rimborsati ai sensi del comma 1 e comunque non inferiore ad Euro 15.000,00 annui che sarà versato alla Provincia nelle seguenti due tranches:
 - a) la prima tranche, a titolo di acconto, pari ad Euro 80.000,00 verrà versata entro il 30 giugno 2022 (esercizio di riferimento dell’Accordo);
 - b) la seconda tranche, a titolo di saldo, ammonterà alla differenza tra gli oneri diretti e indiretti complessivamente sostenuti, come documentati ai sensi del comma 1 e comprensivi del rimborso aggiuntivo di cui al comma 3, e l’acconto di cui alla lettera a) e verrà versata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2022 (esercizio di riferimento dell’Accordo) o comunque entro 60 gg dalla presentazione dell’elenco di cui al comma 1.
- È facoltà della Provincia optare, in luogo del rimborso secondo le modalità di cui ai commi precedenti, per un rimborso forfetario, pari complessivamente ad euro 175.000,00 annui, nelle seguenti due tranches:
 - a) la prima tranche, a titolo di acconto, pari ad Euro 80.000,00 verrà versata entro il 30 giugno dell’esercizio di riferimento;
 - b) la seconda tranche, a titolo di saldo, pari ad euro 95.000,00 euro verrà versata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Verranno rimborsate a parte, in aggiunta al rimborso forfetario, le spese per eventuali attività non ordinarie (quali, ad esempio, pulizie straordinarie, traslochi, sostituzione di uscieri/portieri laddove presenti, spese postali, ecc.).

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal Servizio Provveditorato a ciò deputato, secondo quanto stabilito nel PEG/PDO n. 108208 "*Procedure per la stipula e la gestione di convenzioni con altri enti*";

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI APPROVARE lo schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro e la Provincia di Ravenna di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
2. CHE all'accertamento dei rimborsi discendenti dall'Accordo in argomento si provvederà con successivi appositi atti adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente;
3. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla sottoscrizione dell'Accordo allegato al presente atto, dando atto che, al momento della sottoscrizione stessa, il Dirigente è altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti dalle particolari circostanze che si potranno manifestare nei rapporti con gli altri sottoscrittori.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per le seguenti motivazioni: al fine di garantire la continuità della gestione dei servizi in convenzione

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____